



Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	344	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE	
Norma di delega:	articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	39	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	10 novembre 2025	10 novembre 2025
annuncio:	11 novembre 2025	11 novembre 2025
assegnazione:	10 novembre 2025	10 novembre 2025
termine per l'espressione del parere:	20 dicembre 2025	20 dicembre 2025
Commissioni competenti:	Senato - 8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio, Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea, Senato - 9 ^a Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	V Bilancio, XIV Unione Europea

Premessa

Il regolamento UE 2023/1542

Il [regolamento UE 2023/1542](#) (d'ora in poi "Regolamento"), entrato in vigore il 17 agosto 2023, con applicazione prevista a decorrere dal 18 febbraio 2024 (salvo che per alcune specifiche norme), modifica la direttiva 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e il regolamento (UE) 2019/1020 relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti, e abroga dal 18 agosto 2025 la direttiva 2006/66/CE sullo smaltimento delle pile usate (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188).

L'obiettivo del Regolamento è duplice. Da un lato, esso mira a diminuire le emissioni di anidride carbonica, l'uso di sostanze inquinanti, l'uso e l'importazione di materie prime vergini, incrementando il riciclo delle stesse, nell'ottica dell'economia circolare. Il secondo obiettivo è invece assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime ed energia, al fine di aumentare l'autonomia e la competitività dell'Unione europea.

Il Regolamento si applica a tutte le batterie (comprese batterie portatili, batterie per i veicoli elettrici, batterie industriali, batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di macchine e quelle per mezzi di trasporto leggeri).

Esso stabilisce obiettivi di raccolta per i diversi tipi di batterie, da realizzarsi in scadenze tra il 2023 e il 2031, così come obiettivi di recupero delle materie prime, livelli minimi di contenuto riciclato, obiettivi di efficienza per il riciclaggio e il requisito di sostituibilità delle batterie portatili da parte dell'utente finale (o da professionisti indipendenti, per i veicoli di trasporto leggeri).

Il Regolamento, inoltre, prescrive requisiti di sicurezza, sostenibilità ed etichettatura, con entrata in vigore, a seconda dei casi, tra il 2025 e il 2027.

Il Regolamento include i criteri di prestazione, durabilità e sicurezza che riguardano le restrizioni sulle sostanze pericolose come il mercurio, il cadmio e il piombo, nonché le informazioni obbligatorie sull'impronta di carbonio delle batterie.

Le informazioni e l'etichettatura riguardanti questioni quali i componenti delle batterie e il contenuto riciclato saranno richieste sotto forma di codice QR, mentre per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri,

industriali e dei veicoli elettrici, sarà necessario un «passaporto delle batterie». I requisiti in materia di etichettatura si applicano a partire dal 2026, mentre il codice QR dal 2027.

Per un approfondimento sulle novità più importanti contenute nel regolamento e le principali scadenze da esso previste si veda la scheda [Nuovo Regolamento UE \(2023/1542\)](#) tratta dal sito web del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori.

La norma di delega

L'articolo 29, comma 1, della [legge 91/2025](#) (legge di delegazione europea 2024) ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro il 10 novembre 2025), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie.

Il comma 2 del medesimo articolo individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali (previsti dall'art. 32 della legge 234/2012), i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal Regolamento;
- b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal Regolamento, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;
- c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
- d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;
- e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;
- f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del Regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;
- g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal Regolamento, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
- h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal Regolamento, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
- l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
- m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del Regolamento;
- n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
- o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
- p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal Regolamento.

Il successivo comma 3 prevede che i decreti delegati sono adottati previo **parere della Conferenza unificata**.

Lo schema di decreto in esame

Lo schema di decreto legislativo in esame ([A.G. 344](#)), che introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento, si compone di 39 articoli e 1 allegato.

La relazione illustrativa evidenzia che "al fine di realizzare un adeguato coordinamento della legislazione nazionale si è proceduto all'abrogazione del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e alla modifica e integrazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157".

Come indicato poc'anzi, il **termine per l'esercizio della delega** recata dalla legge 91/2025 è scaduto il 10 novembre scorso. Nella stessa data il Governo ha però trasmesso alle Camere lo schema di decreto in esame; pertanto (ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 234/2012, che disciplina l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) il termine di esercizio della delega in questione è **prorogato** di tre mesi, vale a dire fino al **10 febbraio 2026**.

Contenuto

Articoli 1 e 2 (Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

L'articolo 1 prevede le **finalità e l'ambito di applicazione** del decreto.

Il **comma 1** stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal [regolamento \(UE\) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie](#) (d'ora in poi "Regolamento"), che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Il **comma 2** prevede che il decreto si applica alle **batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento**.

L'articolo 2 prevede che ai fini del decreto si applicano le **definizioni** di cui all'articolo 3 del Regolamento, nonché le seguenti definizioni (oltre a quella di «Regolamento» come abbreviazione per semplificare i richiami al regolamento (UE) 2023/1542):

- **«sistemi di gestione dei produttori»**: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), nonché i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (previsti e disciplinati dall'art. 10 del D.Lgs. 49/2014) che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti (**lett. b**) dell'articolo in esame);

Si ricorda che la parte quarta (artt. 177-266) del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) contiene la disciplina generale in materia di rifiuti. In particolare l'art. 178-ter disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. L'art. 237 del medesimo Codice individua i criteri direttivi dei sistemi di gestione di particolari categorie di rifiuti.

- **«statuto-tipo»**: lo statuto di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 2017, n. 235](#) ("Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"), con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie (**lett. c**) dell'articolo in esame).

Articolo 3 (Autorità competenti)

L'articolo 3 dello schema di decreto in commento individua le **autorità competenti** per le attività di cui ai capi II (Notifica degli organismi di valutazione della conformità), III (Obblighi degli operatori economici), IV (Appalti pubblici verdi) e V (Gestione dei rifiuti di batterie) dello schema di decreto legislativo in commento, suddividendo le competenze in base al tipo di attività.

Il **comma 1** designa il **Ministero delle imprese e del made in Italy** (MIMIT) quale **autorità di notifica nazionale**, in base a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2023/1542](#). Il MIMIT, in qualità di autorità di notifica, è responsabile degli obblighi - di cui al capo II - relativi alle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati.

La relazione tecnica precisa che il MIMIT svolgerà le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che si tratta di attività analoghe a quelle già svolte dal Ministero con riferimento alle attività di accreditamento per le funzioni previste dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) (che detta norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti), di cui al [decreto interministeriale 22 dicembre 2009](#), di attuazione dell'[articolo 4](#), commi 2 e 4, della legge n. 99/2009).

Il **comma 2** designa il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (MASE) – Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi – come autorità competente responsabile degli obblighi relativi agli operatori economici ed agli appalti pubblici verdi, di cui ai capi III e IV dello schema di decreto in commento. Precisa altresì che il MASE svolge le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera e](#)), del d.lgs. n. 157/2022.

L'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 157/2022 dispone che le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, indicando alla **lett. e**) il Ministero della transizione ecologica, quale autorità competente per le attività di cui all'allegato V del d.lgs. stesso (v. *infra* anche art. 36).

Per tali attività, continua il comma 2, il MASE può avvalersi della collaborazione di:

- **Camere di commercio** ai sensi dell'[articolo 20](#) del d.lgs. n. 112/1998;

- **Guardia di finanza** ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, lettera m](#)), e dell'[articolo 3, comma 1](#), del d.lgs. n. 68/2001;
- **Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile** del Ministero dell'interno ai sensi dell'[articolo 3, comma 2](#), del d.lgs. n. 157/2022.

Anche per il MASE, ai sensi della relazione tecnica, si prevede lo svolgimento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa altresì che si tratta di attività ricomprese tra i compiti istituzionali della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi e che la collaborazione con le Camere di commercio, la Guardia di finanza, il Dipartimento dei vigili del fuoco è prevista tenendo conto delle attività istituzionali dei rispettivi enti, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in ogni caso, l'avvalimento della collaborazione istituzionale dei predetti soggetti dovrà essere garantito nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede che l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi indicati al capo V del presente decreto, relativi alla **gestione dei rifiuti di batterie**, sia il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche**.

Il **comma 4** attribuisce all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** ed alla **Guardia di finanza** le **funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere**, in quanto autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

L'articolo 4 del [decreto legislativo n. 157 del 2022](#) stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza **sono designate**, ai sensi dell'articolo 25 del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#), quali **autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea**.

In particolare, **nell'esercizio di tali funzioni di controllo**, le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea:

- **effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi** conformemente agli articoli 46 e 47 del [regolamento \(UE\) 952/2013](#) afferenti la gestione del rischio e controlli doganali e la cooperazione tra autorità;
- **coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorità di vigilanza competente** ai sensi della specifica normativa di armonizzazione individuata in base agli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022, **qualora abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non siano conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio**.

Articolo 4 (Tavolo nazionale batterie)

L'**articolo 4** prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un **Tavolo nazionale batterie con funzioni consultive** e ne disciplina la composizione, stabilendo altresì che i **membri** (indicati nel dettaglio dal medesimo comma) sono **nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno.

Il **comma 2** prevede la possibilità che il Tavolo in questione può organizzarsi in **gruppi di lavoro** e avvalersi del **supporto di esperti** provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.

Il **comma 3** prevede che ai componenti del Tavolo e agli esperti citati **non sono corrisposti** compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri **emolumenti comunque denominati**.

Articoli 5-17 (Immissione sul mercato e conformità delle batterie)

L'**articolo 5** disciplina le **modalità di immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie**.

Il **comma 1** prevede che le batterie possano essere immesse sul mercato solo se conformi al Regolamento.

Il **comma 2** dispone che in caso di immissione sul mercato nazionale di **batterie non conformi**, il MASE adotti le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 157/2022, il quale adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti..

Il **comma 3** consente l'esposizione di batterie non conformi (ad esempio in fiere o mostre), a condizione che sia chiaramente indicato che non possono essere immesse sul mercato finché non siano rese conformi e che vengano adottate adeguate misure di sicurezza.

Infine, il **comma 4** prevede una **clausola di salvaguardia** per cui le batterie immesse legalmente sul mercato prima del **18 febbraio 2024** possono continuare a essere commercializzate o messe in servizio anche successivamente a tale data.

Gli **articoli da 6 a 12** disciplinano la **notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie**.

L'**articolo 6** definisce i compiti dell'autorità di notifica e le modalità per la valutazione degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati.

Ai sensi del **comma 1** il **MIMIT** è l'**autorità di notifica nazionale** responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica degli organismi di valutazione della

conformità e il controllo degli organismi notificati. Queste responsabilità includono la verifica della conformità in caso di subappalti compiti specifici relativi alla valutazione della conformità (di cui all'articolo 27 del Regolamento).

Il **comma 2** dispone che la **valutazione degli organismi di valutazione della conformità**, ai fini dell'autorizzazione e della notifica, e il **controllo degli organismi notificati**, sono eseguiti dall'ente unico nazionale di accreditamento, **ACCREDIA**. Queste attività sono svolte in conformità al Regolamento e al Regolamento (CE) n. 765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

L'assegnazione di questi compiti ad ACCREDIA attua la facoltà prevista dall'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento, che consente agli Stati membri di decidere che la valutazione e il controllo siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento.

Il **comma 3** prevede che l'autorizzazione degli organismi a eseguire la valutazione di conformità sia rilasciata con **decreto del MIMIT entro 90 giorni** dalla domanda, se corredata del certificato di accreditamento. Se l'autorizzazione riguarda le batterie industriali, è richiesto il concerto del Ministero dell'interno. Inoltre, secondo quanto previsto dal **comma 5**, Il MIMIT assume piena **responsabilità per i compiti svolti da ACCREDIA**.

Ai sensi del **comma 4 i rapporti tra MIMIT e ACCREDIA**, nonché le modalità di svolgimento delle attività delegate sono regolati con convenzione o protocollo di intesa.

Il **comma 6** prevede che il MIMIT informi la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, in conformità con quanto disposto dall'articolo 24 del Regolamento.

Infine, il **comma 7** prevede che le tariffe per le attività di notifica e controllo (escluse quelle di ACCREDIA) sono stabilite con **decreto interministeriale** di MIMIT, MEF e Ministero dell'Interno. Queste tariffe sono a carico degli organismi di valutazione della conformità che richiedono la notifica o che sono sottoposti a controllo.

Questa disposizione attua il principio stabilito dalla legge di delegazione europea (articolo 29, comma 2, lettera o), L. 91/2025), il quale prevedeva che fossero previste disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento.

L'**articolo 7** definisce gli standard operativi e i criteri di integrità che devono guidare il MIMIT (quale autorità di notifica) e ACCREDIA (ai fini dell'attività di valutazione e controllo), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento nonché dei seguenti criteri:

Le attività devono essere gestite in modo che **non sorgano conflitti d'interesse** con gli organismi di valutazione della conformità

1. deve essere **salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità** delle attività svolte;
2. le decisioni relative alla notifica di un organismo di valutazione della conformità devono essere prese **da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione**
3. deve essere **evitato** di offrire ed **effettuare attività eseguite** dagli **organismi di valutazione** della conformità o servizi di consulenza;
4. deve essere salvaguardata la riservatezza delle informazioni;
5. deve essere assegnato a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'esecuzione adeguata dei compiti.

Tali criteri ricalcano quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento europeo.

L'**articolo 8** introduce l'obbligo per gli organismi di valutazione della conformità di sottoscrivere un'**assicurazione per la responsabilità civile**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9 del Regolamento.

Il **comma 1** rinvia a un successivo **decreto del MIMIT** la fissazione delle **caratteristiche minime** del contratto di assicurazione, stabilendo un requisito di massimale minimo non inferiore a **2.500.000 euro** per il contratto di assicurazione, da applicare fino all'adozione del suddetto decreto.

In via transitoria, l'articolo prevede l'applicazione, "per quanto compatibili," delle indicazioni della direttiva del **Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002**.

Il **comma 2** dispone l'**esenzione** dall'obbligo di assicurazione qualora l'organismo di valutazione della conformità sia un **organismo di diritto pubblico**.

L'**articolo 9** prevede che gli organismi notificati mantengano a disposizione del MIMIT e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e riguardanti il lavoro eseguito da questi ultimi.

L'**articolo 10** disciplina le modalità di **presentazione delle domande di notifica**, dando attuazione all'articolo 28 del Regolamento.

Il **comma 1** dispone che l'organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica al MIMIT.

Il **comma 2** prevede che la domanda sia accompagnata dalla documentazione richiesta dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 28 del Regolamento. Questi paragrafi definiscono l'elenco della documentazione richiesta,

che include la descrizione delle attività, i moduli di valutazione e, se applicabile, il certificato di accreditamento o le prove documentali della conformità ai requisiti (secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento).

Ai sensi del **comma 3** il certificato di accreditamento richiesto dall'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento è rilasciato, ove ne ricorrono i presupposti, da ACCREDIA.

L'articolo 11 disciplina la procedura di notifica.

Il **comma 1** stabilisce che il MIMIT provvede a notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento europeo.

L'articolo 25 del Regolamento definisce i requisiti fondamentali che gli organismi devono possedere per essere notificati (come l'indipendenza e la personalità giuridica).

La notifica deve seguire le **procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento**. L'articolo 29 del Regolamento disciplina la procedura di notifica vera e propria, inclusa la comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri, mentre l'articolo 31 disciplina le modifiche alle notifiche in caso di perdita della conformità dei requisiti da parte dell'organismo di valutazione della conformità.

Ai sensi del **comma 2** il MIMIT pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.

Infine, secondo quanto previsto dal **comma 3**, al MIMIT è assegnato il compito di limitare, sospendere o revocare la notifica **nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento**, con l'obbligo di darne **immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri**.

L'articolo 12 disciplina le modalità di **ricorso** verso le decisioni degli organismi notificati, in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento. Tale articolo prevede che gli Stati membri provvedano affinché sia **disponibile una procedura di ricorso** contro le decisioni degli organismi notificati.

Ai sensi del **comma 1** la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati viene definita da ACCREDIA.

Il **comma 2** impone a ciascun organismo notificato di definire le proprie **modalità di gestione dei ricorsi** in conformità con la procedura quadro definita da ACCREDIA.

Gli articoli 13-17 disciplinano gli obblighi degli operatori economici.

L'articolo 13, che ha come oggetto la disciplina della **lingua della dichiarazione di conformità UE**, dispone che tale dichiarazione per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano sia **tradotta in lingua italiana**.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce che la Dichiarazione di conformità UE (che ha la struttura tipo di cui all'Allegato IX e deve essere tenuta aggiornata) "è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o messa a disposizione sul mercato o messa in servizio".

L'articolo 14 reca disposizioni in merito ai principali obblighi in capo agli operatori economici.

Il **comma 1** stabilisce che il rappresentante autorizzato fornisca alla Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del MASE, su richiesta, una **copia del mandato** (articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento) **redatta in lingua italiana**.

L'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento prevede che il mandato sia fornito all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, "in una lingua dell'Unione stabilita da tale autorità".

I **commi 2 e 3** stabiliscono che i **recapiti del fabbricante** (articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento) e dell'importatore (art. 41, paragrafo 3, del Regolamento) siano indicati in una o più lingue **facilmente comprensibili** per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.

Tale previsione è volta a **non appesantire gli operatori economici con adempimenti che non costituiscono un effettivo valore aggiunto per le autorità**, purché i recapiti siano chiari, leggibili e comprensibili in coerenza con il Regolamento.

Il **comma 4** specifica che l'indicazione di un indirizzo web non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di apposizione della marcatura CE.

Il **comma 1** stabilisce che la marcatura CE deve essere apposta sulla batteria in modo **visibile, leggibile e indelebile**. Se ciò non è possibile a causa della natura della batteria, la marcatura deve essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria. Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 1 del Regolamento europeo.

Il **comma 2** dispone che la marcatura CE sia seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se richiesto dall'Allegato VIII del Regolamento europeo (che descrive le procedure di valutazione della conformità delle batterie). Il numero deve essere apposto dall'organismo notificato stesso o, sotto sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 3 del Regolamento.

Il **comma 3** assegna al **MIMIT** la responsabilità di assumere le iniziative necessarie per garantire l'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e di promuovere le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura. Tale comma attua l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 5, del Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri si avvalgano dei meccanismi esistenti per garantire la corretta applicazione del regime e adottino misure appropriate in caso di uso improprio.

L'**articolo 16** attua gli obblighi relativi al **dovere di diligenza** previsti dal capo VII del Regolamento.

Tale disposizione, pur richiamando articoli del Regolamento che in teoria non necessiterebbero di adeguamento diretto, li include per chiarezza e per dare attuazione al criterio specifico della legge delega (L. 91/2025, articolo 29, comma 2, lettera I), primo periodo), che dispone che siano stabilite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie.

Il **comma 1** stabilisce che gli operatori economici adottino strategie di diligenza proporzionate per individuare, prevenire e mitigare i rischi legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, richiamando esplicitamente gli **articoli da 48 a 52 del Regolamento** (recanti disposizioni in merito agli obblighi di diligenza e gestione del rischio in capo agli operatori economici).

Ai sensi del **comma 2** la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del MASE si avvale dei poteri previsti dal [decreto legislativo n. 157/2022](#), nonché di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, per verificare il rispetto degli obblighi di diligenza.

Il **comma 3** detta la normativa per l'accertamento della non conformità agli obblighi di diligenza (cfr. articoli 48, 49 e 50 del Regolamento europeo) prevedendo:

1. la notifica delle non conformità all'operatore;
2. un termine per presentare osservazioni scritte (non inferiore a **trenta giorni**);
3. la comunicazione delle decisioni e fissazione di un termine (non superiore a **sessanta giorni**) per l'adozione di misure correttive.

Infine, ai sensi del **comma 4**, se la non conformità non viene sanata o non vi sono altri mezzi efficaci, l'autorità di vigilanza adotta misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie, potendo anche disporre il **ritiro o il richiamo**.

L'**articolo 17** prevede la predisposizione di **strumenti di supporto** per l'attuazione del dovere di **diligenza** in capo agli operatori economici. La misura attua quanto previsto al comma 2, lettera I), dell'articolo 29 della legge delega (L. 91/2025).

Il **comma 1** dispone che il MASE e il MIMIT diano **pubblicità** agli atti adottati dalla Commissione europea relativi al dovere di diligenza (cfr. Capo VII del Regolamento europeo) mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il **comma 2** prevede che il MASE, sentito il MIMIT e le altre amministrazioni interessate, adotti **atti di indirizzo** relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici. Tale comma attua l'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri possano istituire e gestire siti web, piattaforme o portali dedicati a fornire informazioni e sostegno agli operatori economici.

Secondo quanto disposto dal **comma 3**, gli strumenti di supporto possono includere:

- **manuali operativi e linee guida** che illustrano le modalità di attuazione degli obblighi (cfr. articoli 48-52 del Regolamento europeo), tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;
- **modelli di procedure e di reportistica** differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;
- **strumenti informatici** che favoriscono la tracciabilità e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.

Il **comma 4** precisa che gli strumenti predisposti hanno **carattere orientativo e di supporto e non introducono nuovi obblighi** per gli operatori economici. Essi sono pubblicati sul sito istituzionale del MASE e resi **accessibili gratuitamente**.

Ai sensi del **comma 5**, le autorità di vigilanza (MASE) devono **tenere conto** dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute in questi strumenti. Ciò costituisce un **elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure** adottate in rapporto alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'impresa, in sede di valutazione della conformità agli obblighi di diligenza.

Infine, il **comma 6** prevede che il MASE e il MIMIT promuovano **attività formative e di sensibilizzazione** rivolte alle imprese, anche in collaborazione con associazioni di categoria, Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie (di cui all'articolo 22 del presente schema di decreto).

Articolo 18 (Appalti verdi)

L'**articolo 18** detta disciplina sugli **appalti pubblici verdi**.

In particolare, il **comma 1**, in attuazione dell'articolo 85 del Regolamento e dell'articolo 29, comma 2, lettera n), della legge delega n. 91 del 2025, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato della Commissione europea, che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le

procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità, saranno adottati gli specifici **criteri ambientali minimi** e aggiornati i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130 del Codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ristorazione.

Articolo 19 (Obiettivi di raccolta)

L'**articolo 19** individua gli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, recependo in maniera fedele gli obiettivi indicati dal paragrafo 3 degli articoli 59 e 60 del Regolamento.

Si fa notare che l'articolo in esame consente di recepire il criterio di delega recata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025).

Il **comma 1** prevede che i produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i **rifiuti di batterie portatili**:

- **63% entro il 31 dicembre 2027;**
- **73% entro il 31 dicembre 2030.**

Si fa notare che il Regolamento prevede anche un obiettivo del 45% da conseguire entro il 31 dicembre 2023, che non viene riprodotto dal comma in esame essendo tale termine già ampiamente scaduto.

Il **comma 3** prevede che i produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei **rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri**:

- **51% entro il 31 dicembre 2028;**
- **61% entro il 31 dicembre 2031.**

I **commi 2 e 4** stabiliscono che il **calcolo dei tassi di raccolta** è effettuato annualmente dal Centro di coordinamento batterie (CCB) **conformemente all'allegato XI al Regolamento**.

Il **comma 5** dispone che il CCB adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta. Viene altresì prevista, in caso di **mancato raggiungimento degli obiettivi** in questione, l'**adozione, da parte del CCB, di misure correttive** nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.

Articoli 20 e 21 (Registro dei produttori di batterie - RPB)

L'**articolo 20** istituisce il Registro dei produttori di batterie (RPB), con funzioni di monitoraggio e tracciabilità, in sostituzione di un registro già esistente, mantenendone l'architettura organizzativa e finanziaria.

Il **comma 1** prevede l'**istituzione del Registro dei produttori di batterie (RPB)**, parte integrante del Registro nazionale dei produttori ai sensi dell'art. 178-ter del decreto legislativo n.152 del 2006, disciplinato dal [D.M. 15 aprile 2024, n. 144](#), in sostituzione del registro previsto dal [decreto legislativo n. 188 del 2008](#). Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Si prevede inoltre che il Registro dei produttori di batterie soddisfi i requisiti del sistema di **elaborazione elettronica dei dati** di cui all'art. 55, paragrafo 9, del Regolamento.

Il **comma 2** prevede che i **dati** del RPB sono **raccolti dalle Camere di commercio**, secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalità operative di funzionamento.

Il **comma 3** prevede che le Camere di commercio garantiscono la **trasmissione delle informazioni raccolte** ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito presso il MASE, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonché ad altre banche dati pubbliche secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'[art. 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Il **comma 4** prevede che i **produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale**, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, **sono obbligati ad iscriversi**, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei

produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito web dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, nonché sul portale del Registro nazionale dei produttori.

Il **comma 5** prevede che i produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro nazionale dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità previste dall'[art. 178-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), ove attivate.

Il **comma 6** prevede che la **domanda di registrazione** di cui all'art. 55, paragrafo 2, del Regolamento è presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori già iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al [decreto legislativo n. 188 del 2008](#), entro il termine di cui al comma 10.

Il **comma 7** prevede che il **MASE - Direzione generale economia circolare e bonifiche**, per il tramite del RPB, **entro 60 giorni** dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, **autorizza la registrazione**, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorità competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di 15 giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 30 del regolamento \(UE\) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022](#), i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori ed è comunicato alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'[art. 178-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Il **comma 8** prevede che, il MASE - Direzione generale economia circolare e bonifiche, per il tramite del RPB può rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie è pubblicato nel sito del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall'[articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144](#). L'autorità competente promuove la progressiva **interoperabilità** del Registro dei produttori con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.

Il **comma 9** prevede che il **produttore** di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, **può immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al RPB** attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attività (ATECO) che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, è la conferma dell'avvenuta adesione al sistema collettivo indicato.

Il **comma 10** prevede che i produttori presentano la **domanda di registrazione al RPB** entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del MASE, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 11** prevede che in **caso di adesione a un sistema collettivo**, il produttore può adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce.

Il **comma 12** prevede che laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un **rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore** che rappresenta più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

Il **comma 13** prevede che i **sistemi collettivi** si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'**apposita sezione del Registro** dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano al MASE - Direzione generale economia circolare e bonifiche, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonché le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente.

Il **comma 14** prevede che i **sistemi individuali** si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'**apposita sezione** del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'[allegato I](#) al medesimo decreto.

Il **comma 15** prevede che gli **oneri** relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto, e ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze, e alle attività dell'ISPRA di cui al presente articolo e all'articolo 21 del presente decreto, sono **a carico dei produttori di batterie**.

Con apposito **decreto ministeriale** (adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono stabilite le **tariffe per la copertura degli oneri** suddetti e le relative modalità di versamento. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'[articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144](#).

Il **comma 16** prevede che i produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al RPB le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo [178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), nonché le informazioni e i documenti di cui all'[articolo 237, comma 6](#).

L'**articolo 21** disciplina la **gestione del RPB e dei dati** relativi ai produttori e alle organizzazioni per l'adempimento delle responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento.

Il **comma 1** prevede che il Registro dei produttori di batterie e i dati relativi ai produttori e alle organizzazioni per l'adempimento delle responsabilità estesa del produttore sono **detenuti dall'autorità competente**. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Il **comma 2** prevede che il RPB è uniformato alle previsioni di cui all'[articolo 4 e all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144](#).

Il **comma 3** prevede che i produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, **entro il 31 marzo** di ogni anno civile, i **dati relativi alle batterie immesse sul mercato** nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Si prevede che le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.

Il **comma 4** prevede che il **finanziamento della realizzazione e della tenuta del RPB** è disciplinato ai sensi dell'art. 6 del [decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144](#).

Il **comma 5** prevede che il MASE - Direzione generale economia circolare e bonifiche, per il tramite del RPB, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie, svolge, inoltre, i seguenti **compiti**:

- a) predisponde e aggiorna il Registro dei produttori sulla base delle comunicazioni dei produttori;
- b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
- c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché mediante il Registro di cui all'articolo 20;
- d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.

Articoli 22-24 (Centro di coordinamento batterie - CCB)

L'**articolo 22**, disciplina l'istituzione e le funzioni del [Centro di coordinamento batterie \(CCB\)](#).

Il **comma 1** ride nomina il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, soggetto terzo indipendente già operante ai sensi della previgente normativa, in **Centro di coordinamento batterie**.

Il **comma 2** stabilisce che il Centro ha la forma del **consorzio con personalità giuridica di diritto privato**, disciplinato ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto.

In particolare, l'art 2602 c.c., stabilisce che il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Al Centro **aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie**, che hanno l'obbligo di contribuire al medesimo Centro in conformità allo statuto di quest'ultimo.

I sistemi individuali e collettivi non già aderenti al Centro al momento dell'entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni.

I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro entro centottanta giorni dalla loro costituzione.

I sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti delle batterie sono due sistemi con cui i produttori adempiono ai propri obblighi legali. I sistemi collettivi sono consorzi che gestiscono i rifiuti per conto di più produttori, mentre i sistemi individuali sono gestiti direttamente dai produttori stessi, che si assumono tutte le responsabilità in autonomia. Entrambi mirano a organizzare la raccolta, il riciclo e lo smaltimento corretto delle batterie esauste e dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il **riconoscimento** da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del **sistema individuale** ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto e del **sistema collettivo** ai sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.

Il **comma 3** stabilisce che, in caso di mancata adesione, l'autorità competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

Il **comma 4** prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro, a cui aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, istituisce un **registro telematico** a cui i titolari degli impianti di trattamento sono obbligati a iscriversi, comunicando annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno) le quantità trattate. Il Centro mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.

Il **comma 5** stabilisce che il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, **adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto** entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.

L'articolo 23 disciplina i compiti del Centro di coordinamento batterie.

Il **comma 1** prevede che il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative **modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie** in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformità con gli accordi previsti dal presente decreto.

Il **comma 2** attribuisce al Centro i seguenti **compiti**:

a) definire modalità omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di **incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento**;

b) fornire, se richiesto, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalità di **determinazione della garanzia finanziaria** prevista all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;

c) **supportare il Comitato di vigilanza e controllo** nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;

d) **raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA** i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti entro il 30 aprile di ogni anno;

e) **stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori**, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

f) **assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti** di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;

g) fornire il **supporto**, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni previste all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli **impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio**;

h) **promuovere campagne di sensibilizzazione**, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi previsti al comma 3 del presente articolo;

i) definire i **criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti**, come stabilito all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento;

l) **collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti**, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi previsti all'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), anche ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento;

m) adottare le opportune **misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta**, previste all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare **misure correttive** nei confronti dei sistemi di gestione collettivi e individuali;

n) **eseguire controlli periodici**, con cadenza almeno annuale, sui **tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi** per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti alla lettera m);

o) **disporre gli opportuni controlli**, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo indicato all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro previsto all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al suddetto Registro o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto;

p) **fornire all'autorità competente tutte le informazioni** di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta indicati all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini della verifica dei dati comunicati;

q) collaborare con tutti gli enti competenti per la **definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie**, per quanto di competenza;

r) collaborare, ove necessario, con l'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la **verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento**;

s) fornire supporto, ove necessario, all'autorità competente nella **definizione delle procedure di realizzazione della garanzia** e nella quantificazione dei relativi importi previsti all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;

t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della **definizione della sezione del Registro** previsto all'articolo 178-quater, comma 8, del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152 del 2006), sulla modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico.

In particolare, la richiamata disposizione prevede l'istituzione di un'apposita sezione nel Registro nazionale dei produttori, dove devono essere iscritti i gestori di piattaforme che stipulano accordi e, in modo semplificato, i produttori che usano tali piattaforme per immettere i loro prodotti.

Il **comma 3** attribuisce la facoltà al Centro di stipulare **convenzioni e accordi di programma** su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non può compromettere le attività del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.

Il **comma 4** prevede la stipula di un **accordo di programma**, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Centro e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. L'accordo è volto a stabilire le **modalità di ristoro**, da parte dei produttori, **degli oneri per la raccolta separata di batterie**, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una **rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico**, e le **modalità di ritiro** da parte dei produttori presso i centri di raccolta previsti e presso le strutture autorizzate. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Il **comma 5** prevede - in caso di **mancata stipula del citato accordo di programma** - che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorso i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

Il **comma 6** consente al Centro di svolgere i propri compiti anche mediante il **ricorso a società di servizi** e altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

L'articolo 24 disciplina le funzioni del Comitato di vigilanza e di controllo.

Il **comma 1** ridenomina, in attuazione del criterio direttivo previsto all'articolo 29, comma 2, lettera f) della legge delega n. 91 del 2025, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, precedentemente istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in **Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie**, ampliandone i compiti alle seguenti attività:

a) assicurare il **monitoraggio sull'attuazione del presente decreto**, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori previsto all'articolo 20 e dei dati indicati all'articolo 21;

b) garantire l'**esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate** e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilità o meno del presente decreto;

c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a **garantire l'uniforme applicazione del presente decreto** e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, **ispezioni nei confronti dei produttori** che non effettuano le comunicazioni previste o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze.

Articoli 25-29 (Responsabilità estesa del produttore - EPR)

L'articolo 25 disciplina la **responsabilità estesa del produttore** (EPR, acronimo dell'anglosassone *Extended Producer Responsibility*).

Le disposizioni recate da tale articolo, come sottolineato dalla relazione illustrativa, "attuano l'articolo 56 del Regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge n. 91 del 2025, allineando il regime agli articoli 178-bis, ter, quater e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Si ricorda che gli articoli da 178-bis a 178-quater del D.Lgs. 152/2006 recano la disciplina nazionale generale in materia di EPR, mentre l'art. 237 del medesimo decreto individua i criteri direttivi dei sistemi di gestione di particolari categorie di rifiuti.

In linea con quanto previsto dall'art. 56, paragrafi 1 e 2, del Regolamento, i **commi 1 e 2** dell'articolo in esame stabiliscono che:

- **in capo ai produttori** grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale;
- è considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di EPR anche **l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 47, del Regolamento, con il termine «**produttore**» si intende "qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:

- è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;
- è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;
- è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;
- vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.

I **commi 3, 5 e 9**, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento:

- consentono ai produttori di provvedere all'**adempimento degli obblighi in materia di EPR** derivanti dal Regolamento e dal presente decreto **mediante sistemi di gestione individuali o collettivi**;
- impongono a produttori e sistemi collettivi (nei casi, rispettivamente, di adempimento individuale o collettivo degli obblighi di EPR) di provvedere affinché tutti i **rifiuti di batterie** delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano **raccolti separatamente**;

- impongono ai produttori e ai sistemi collettivi (nei casi, rispettivamente, di adempimento individuale o collettivo degli obblighi di EPR) di provvedere affinché vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f).

Si valuti l'opportunità di precisare che l'articolo 74 a cui si rinvia è quello del Regolamento.

L'art. 74 del Regolamento dispone, al paragrafo 1, che i produttori o, se designate, le organizzazioni per l'adempimento dell'EPR mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni seguenti relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio di uno Stato membro:

- il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione;
- il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, in modo da consentirne il trattamento;
- la raccolta differenziata, i punti di ritiro e raccolta, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il trattamento disponibili per i rifiuti di batterie;
- le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione;
- il significato delle etichette e dei simboli presenti sulle batterie o stampati sul loro imballaggio o nei documenti che accompagnano le batterie;
- l'impatto delle sostanze presenti nelle batterie, in particolare delle sostanze pericolose, sull'ambiente e sulla salute umana o sulla sicurezza delle persone, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

Il comma 4 - in linea con quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 56 del Regolamento - dispone che il produttore che vende batterie direttamente agli utilizzatori finali per mezzo di **contratti a distanza** (come definito in maniera precisa dall'art. 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento) deve provvedere alla **designazione con mandato scritto di un rappresentante autorizzato per l'EPR**.

Il comma 6, che recepisce fedelmente le disposizioni del paragrafo 4 dell'art. 56 del Regolamento, disciplina il **contributo finanziario a carico del produttore** per i prodotti che mette a disposizione sul mercato nazionale, individuando i costi che devono essere coperti da tale contributo.

In aggiunta a quanto previsto dal citato paragrafo 4, il comma in esame precisa che il contributo in questione deve essere determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che la parte quarta (artt. 177-266) del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) contiene la disciplina generale in materia di rifiuti. In particolare l'art. 178-ter disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. La lettera c) del comma 3 di tale articolo dispone che il contributo finanziario versato dai produttori in adempimento ai propri obblighi di EPR è determinato in modo che "non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati".

I **commi 7 e 8** recano disposizioni che - recependo fedelmente quanto previsto dal paragrafo 5 dell'art. 56 del Regolamento - disciplinano il **meccanismo di ripartizione dei costi tra i produttori**.

L'articolo 26 disciplina il caso di **adempimento in forma individuale degli obblighi di EPR**.

Le disposizioni recate dall'articolo in esame, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, "attuano l'articolo 58 del Regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge n. 91 del 2025".

Nel caso in questione, sono previsti e disciplinati (dai **commi 1 e 4**) i seguenti **passaggi procedurali**:

a) presentazione al MASE, da parte del produttore, di una **domanda di riconoscimento** (i cui contenuti sono disciplinati dettagliatamente dai commi 2 e 4) per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento dell'EPR (comma 1, primo periodo);

b) emanazione del **provvedimento di riconoscimento da parte dell'autorità competente entro 90 giorni** dalla presentazione dell'istanza (comma 4).

Tali disposizioni sono compatibili con quanto previsto dall'art. 58, paragrafi 1 e 3, del Regolamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello schema di decreto in esame, l'autorità competente designata come responsabile degli obblighi previsti dal capo V del presente decreto (costituito dagli articoli 19-33), relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è la **Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**.

I periodi secondo e terzo del comma 1 individuano i seguenti **casi nei quali non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di EPR**.

Viene infatti stabilito che l'adempimento individuale non è ammesso:

- per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- per le eventuali ulteriori categorie individuate dall'autorità competente, sentito il Comitato di vigilanza e controllo.

Tali disposizioni sembrano compatibili con quanto previsto dall'art. 57, paragrafo 1, del Regolamento, che consente agli Stati membri di "adottare misure per rendere obbligatoria la designazione di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di batterie immesse sul mercato e delle relative caratteristiche di gestione dei rifiuti".

Il comma 3 prevede che il **riconoscimento**:

- è concesso **solo se è dimostrata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento** all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b);

Tale disposizione recepisce fedelmente quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 58 del Regolamento.

- è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'art. 20 e per la richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie (CCB) ai sensi dell'art. 22.

Tale disposizione appare compatibile con quanto stabilito dall'art. 55 del Regolamento.

Il comma 6 disciplina invece il caso in cui il **riconoscimento di un sistema individuale** è richiesto a seguito di **recesso da un sistema collettivo**.

Il comma 5 disciplina le **verifiche necessarie ai fini dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento**, in linea con quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 3, del Regolamento. L'ultimo periodo del comma 5 dispone, in particolare, che le verifiche in questione si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorità competente con il supporto di ISPRA.

Tale termine appare compatibile con quello previsto dal citato paragrafo 3, in base al quale i termini per le verifiche di cui trattasi sono "non superiori alle 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda".

I **commi da 7 a 13** disciplinano gli **obblighi posti in capo ai sistemi individuali**.

Nel dettaglio viene previsto che tali sistemi devono:

- trasmettere annualmente all'autorità competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un **programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno** civile successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 237, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Viene altresì precisato che l'assolvimento di tali obblighi costituisce adempimento degli obblighi di cui al citato comma 6 dell'art. 237 del Codice dell'ambiente (comma 7);

L'art. 237 del Codice dell'ambiente disciplina i criteri direttivi dei sistemi di gestione di particolari categorie di rifiuti. In particolare il comma 6 impone a tali sistemi di presentare gli stessi documenti previsti dal comma 7. Si fa però notare che il comma 6 dell'art. 237 prevede che il programma pluriennale di prevenzione e il piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare successivo siano presentati "annualmente, entro il 30 settembre". Non appare chiaro il motivo per cui il comma in esame indichi un termine diverso.

- essere in possesso (e dimostrarlo ai fini del riconoscimento) delle **certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS**, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad **audit**, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda (comma 8);

- **iscriversi al CCB** con l'obbligo di contribuire ad esso in conformità allo statuto di quest'ultimo (comma 9);

- **trasmettere all'autorità competente**, per il tramite del CCB, **tutte le informazioni richieste** da esso (rectius essa), tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del Regolamento, secondo le modalità stabilite dal MASE (comma 10).

Le citate lettere b), c) e d) riguardano il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici: raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento.

- provvedere, anche attraverso il CCB, a progettare, realizzare e finanziare i **programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini** sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio (comma 11);

- essere dotati di adeguati **organi di controllo**, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, e una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale (comma 12);

- dimostrare l'adozione di un **meccanismo di autocontrollo** secondo quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 5, del Regolamento. Devono inoltre presentare, su richiesta dell'autorità competente e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, un progetto di piano d'azione correttivo e, sulla base delle osservazioni di tali soggetti, elaborare un piano d'azione correttivo (comma 13).

Le disposizioni recate dai commi 7-10 e 12 non sembrano trovare corrispondenza nelle disposizioni del Regolamento. Il comma 13 recepisce invece quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 5, del Regolamento. Il comma 11 appare inoltre in linea con quanto previsto dall'art. 74, paragrafo 6, del Regolamento, che dispone che "i produttori delle categorie di batterie pertinenti o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore conducono campagne di sensibilizzazione (...)".

Il **comma 14** consente all'autorità competente di provvedere alla **revoca del provvedimento di riconoscimento** del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.

Tale disposizione recepisce quanto previsto dai paragrafi 4 e 6 dell'art. 58 del Regolamento. Si fa notare che il citato paragrafo 6 prevede la possibilità di revoca anche quando "gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, o all'articolo 60, paragrafo 3, non sono rispettati", ma si tratta di una disposizione ultronea in quanto tra i requisiti previsti dal presente articolo, attraverso il rimando alle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'art. 58 del Regolamento, vi è anche quello di "conseguire e mantenere nel tempo almeno l'obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 3, e all'articolo 60, paragrafo 3".

L'articolo 27 disciplina il caso di adempimento in forma collettiva dell'EPR.

Le disposizioni recate dall'articolo in esame, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, "attuano gli articoli 57 e 58 del Regolamento e il principio di delega, art. 29, comma 2, lett. b), della legge n. 91 del 2025".

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che i produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di EPR **mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione**.

Lo stesso comma consente la partecipazione a tale sistema collettivo anche ad ulteriori operatori economici, previo accordo con i produttori.

Viene inoltre stabilito che l'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

Tale ultima disposizione è analoga a quella prevista per i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dall'art. 10 del D.Lgs. 49/2014.

I commi 3, primo periodo, e 10 provvedono a disciplinare le **caratteristiche dei sistemi collettivi**, stabilendo che tali sistemi:

- sono **organizzati in forma consortile** (ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto);

Si ricorda, in particolare, che l'art 2602 c.c. stabilisce che il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

- e sono **retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto;

Si ricorda che tale lettera c) definisce lo «statuto-tipo» come "lo statuto di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235](#) ("Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49", *n.d.r.*), con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie".

- non hanno fine di lucro e operano sotto la **vigilanza del MASE e del Ministero delle imprese e del made in Italy - MIMIT** (comma 10).

I commi 13 e 17-21 disciplinano invece l'**approvazione dello statuto e il conseguente riconoscimento del sistema collettivo**.

In base al disposto del quarto ed ultimo periodo del **comma 20**, infatti, l'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento (cioè, in altre parole, il riconoscimento del sistema collettivo).

Lo stesso periodo dispone che tale approvazione è condizione essenziale ai fini della registrazione al Registro nazionale o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al CCB. Il secondo periodo del comma 20 dispone inoltre che l'approvazione dello statuto è subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Tali disposizioni sono speculari a quelle recate, per i sistemi individuali, dai commi 3 e 4 dell'art. 26.

Il comma 20 disciplina altresì le **tempistiche dell'iter autorizzativo**, stabilendo che:

- l'**approvazione dello statuto** avviene **entro 120 giorni dalla trasmissione**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni;

- le attività di **verifica dei requisiti** succitate si concludono **entro 90 giorni** dalla presentazione del fascicolo completo (tale fascicolo sembra implicitamente fare riferimento alla documentazione prevista dal comma 19, v. *infra*) e sono svolte dal MASE con il supporto di ISPRA (tale disposizione è analoga a quella recata dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26 per la verifica dei requisiti dei sistemi individuali).

Il **comma 19** dispone che, unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono all'autorità competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema possiede i requisiti per il riconoscimento previsti dall'art. 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento, nonché altre caratteristiche organizzative e di operatività indicate dal medesimo comma.

Il **comma 17**, primo periodo, disciplina l'**adeguamento degli statuti dei sistemi collettivi esistenti**.

Un elenco di tali sistemi è disponibile nella sezione "Sistemi di raccolta collettivi" del [Registro Pile e Accumulatori](#) istituito dal D.Lgs. 188/2008.

Il comma in esame prevede che:

- **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo;

- **entro i successivi 15 giorni** i medesimi sistemi lo trasmettono al MASE e al MIMIT, ai fini dell'approvazione.

Il secondo periodo comma in esame prevede inoltre l'**adeguamento alle previsioni del presente decreto dei "sistemi collettivi RAEE"** (disciplinati dall'art. 10 del D.Lgs. 49/2014) che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto.

Poichè per tali sistemi collettivi non è previsto un termine di adeguamento (seppure possa considerarsi applicabile a tali sistemi anche la disposizione recata dal periodo precedente), si valuti l'opportunità di riformulare la norma in esame al fine di inserirlo.

I commi 18 e 21 recano invece disposizioni relative ai **sistemi collettivi di nuova costituzione**.

Il comma 18 stabilisce che tali sistemi devono presentare **istanza di riconoscimento** per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti indicati nel successivo comma 19 (v. *supra*).

Il comma 21 dispone che, fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle **more dell'approvazione dello statuto-tipo**, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono procedere all'**avvio delle attività**, ivi inclusa la registrazione al Registro dei produttori di cui all'art. 20 (al cui

commento si rinvia), in coerenza con lo statuto-tipo **decorsi 120 giorni dalla trasmissione al MASE**, ai fini dell'approvazione, **dello statuto** e del progetto descrittivo.

Lo stesso comma dispone che i Ministeri competenti (il riferimento sembra essere al MASE e al MIMIT), **nei successivi 180 giorni**, provvedono alla **verifica della conformità dello statuto allo statuto-tipo e della coerenza delle attività avviate** e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'**approvazione finale con decreto del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro dei produttori e la cessazione dell'attività.

Si fa notare che i termini indicati dal comma 21, che sembrano applicarsi unicamente nel caso in cui il sistema collettivo proceda da subito all'avvio delle attività, sembrano essere molto più ampi di quelli previsti dal primo periodo del comma 20, che sembra applicarsi solo nel caso in cui non si proceda ad avviare le attività, e in base al quale lo statuto è approvato nei successivi centoventi giorni alla trasmissione, con apposito decreto ministeriale.

Il **comma 13** dispone che i sistemi collettivi possono motivatamente operare **integrazioni e modifiche agli statuti** nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione ai Ministeri competenti (MASE e MIMIT), ai fini dell'approvazione delle stesse.

I **commi 2, 3, periodi secondo e seguenti, 4-9, 11-12, 14-15 e 22-25**, disciplinano gli **obblighi posti in capo ai sistemi collettivi**.

In particolare i commi 8, 14, 15, 22, 24, secondo periodo, e 25 recano disposizioni speculari a quelle già previste per i sistemi individuali, rispettivamente, dai commi 11, 12, 13, 7, 8 e 10 dell'art. 26 (al cui commento si rinvia).

Si fa notare che l'art. 58 del Regolamento disciplina l'autorizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore, recando disposizioni applicabili sia ai sistemi individuali che collettivi. Pertanto, poiché invece nello schema in esame le due discipline sono contenute in due diversi articoli (quella relativa ai sistemi individuali nell'art. 26, mentre quella dei sistemi collettivi nell'articolo 27 in esame), nell'articolo in esame diviene necessario replicare le citate disposizioni comuni.

I commi 2, 3, periodi secondo e seguenti, 4-7, 9, 11-12 e 23-24 prevedono i seguenti ulteriori obblighi per i sistemi collettivi, che sono tenuti a:

- garantire un **trattamento equo dei produttori** indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese (comma 2);

Tale disposizione recepisce fedelmente quanto previsto dall'art. 57, paragrafo 2, primo periodo, del Regolamento.

- **adempiere per conto dei produttori agli obblighi di EPR** previsti dal presente decreto e dal Regolamento, **nonché a provvedere affinché tutti i rifiuti di batterie** delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, **siano raccolti separatamente**. A tal fine i sistemi collettivi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili (comma 3, periodi secondo e seguenti);

- **modulare i contributi finanziari**, ad essi versati dai produttori, in maniera conforme a quanto previsto dal Codice dell'ambiente (dagli articoli 178-ter, comma 3, lettera b), e 237, comma 4); nonché in base ad altri parametri quali la categoria e la composizione chimica delle batterie e le eventuali entrate realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati (comma 4);

Tale disposizione recepisce l'art. 57, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento.

Si ricorda, inoltre, che la succitata lettera b) del comma 3 dell'art. 178-ter del Codice dell'ambiente prevede che, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, il contributo a carico dei produttori "sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno". Una disposizione analoga è recata dall'art. 237, comma 4, del medesimo Codice.

- **garantire la riservatezza dei dati in loro possesso** per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore (comma 5);

Tale disposizione recepisce l'art. 57, paragrafo 4, del Regolamento.

- **rendere pubblici, almeno ogni anno**, sui loro siti web, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di segretezza delle informazioni commerciali e industriali, una serie di **dati gestionali**: il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, le efficienze di riciclaggio; i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori che hanno aderito al sistema collettivo; nonché le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti (comma 6);

Tale disposizione recepisce l'art. 57, paragrafi 5 e 6, del Regolamento.

- **selezionare i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria**, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese (comma 7);

Tale disposizione recepisce l'art. 57, paragrafo 8, del Regolamento.

- **impiegare**, in ciascun anno civile, **almeno il 3% del contributo ambientale** dell'esercizio precedente (percentuale che può essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal MASE, sentito il CCB), **per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri** (comma 9, periodi primo e secondo);

- inviare all'autorità competente, entro il 31 maggio di ogni anno civile, una **relazione annuale dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati** nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorità competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti (comma 9, periodi terzo e quarto);

- garantire il **ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale** ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, secondo le indicazioni del CCB (comma 11, primo periodo);

Tale disposizione recepisce l'art. 57, paragrafo 3, primo periodo, del Regolamento.

Si ricorda inoltre che gli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento disciplinano, rispettivamente, la raccolta dei rifiuti di batterie portatili, la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e la raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici.

- **stipulare in forma scritta, a pena di nullità, i contratti inerenti alla gestione delle batterie** (comma 11, secondo periodo);

- **dimostrare** al Comitato di vigilanza e controllo una **capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di batterie da gestire** (comma 12);

- mettere a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le **informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie** per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, del Regolamento (comma 23);

Il citato paragrafo 1 individua le informazioni che devono essere messe a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori, nonché le modalità di comunicazione di tali informazioni.

- **garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria**. Viene altresì disposto che gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'art. 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 24, primo periodo).

La lettera f) del richiamato comma 6 dispone, tra l'altro, che eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo non concorrono alla formazione del reddito e che "è fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati".

I **commi 26 e 27** prevedono le seguenti **facoltà per i sistemi collettivi**:

- **operare anche quali sistemi collettivi di gestione dei RAEE** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) a condizione che si uniformino alla disciplina in materia di RAEE prevista dal D.Lgs. 49/2014 (comma 26);

- **organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta** individuati dal Regolamento (comma 27).

Il **comma 16** reca, per i sistemi collettivi, una disposizione speculare a quella recata dal comma 14 dell'articolo precedente per i sistemi individuali, volta a consentire all'autorità competente, nei casi contemplati, di procedere alla **revoca del riconoscimento del sistema collettivo**.

L'**articolo 28** disciplina le modalità per la **trasmissione al MASE delle comunicazioni** che, ai sensi dell'**art. 75 del Regolamento**, devono essere effettuate dai produttori di batterie o dalle organizzazioni per l'adempimento collettivo dell'EPR, nonché dai gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie.

L'art. 75 del Regolamento prevede, ai paragrafi da 1 a 6, una serie di obblighi di comunicazione, distinti in base ai soggetti e alle tipologie di batterie, relativi, in estrema sintesi, alle quantità di batterie immesse sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti agli impianti di trattamento o di preparazione per il riutilizzo o il cambio di destinazione, nonché alle quantità di rifiuti raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento o la preparazione per il riutilizzo o il cambio di destinazione.

In particolare, il **comma 1** dispone che i soggetti indicati dal citato art. 75, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile all'autorità competente (vale a dire alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del MASE) le informazioni previste ai paragrafi 1-6 del medesimo articolo 75.

Lo stesso comma precisa, in linea con quanto previsto dal paragrafo 8 dell'art. 75, che la trasmissione in questione deve avvenire **per via telematica e secondo le modalità definite dall'autorità competente**.

Il **comma 2** dispone, in particolare, che le comunicazioni in questione sono trasmesse **entro 6 mesi dalla fine dell'anno** di riferimento per il quale i dati sono raccolti.

Le disposizioni recate dal comma in esame riproducono fedelmente quelle di cui al paragrafo 7 dell'art. 75.

Il **comma 3** prevede, in particolare, per i soggetti individuati dal comma medesimo, l'**obbligo aggiuntivo di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1** (*il comma omette di specificare "del Regolamento"*) anche al **Registro dei produttori e al CCB**, per ogni anno civile, entro il 31 marzo.

Il **comma 4** prevede, per le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 3 (*tale comma in realtà individua una sola autorità competente*), e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del Codice

dell'ambiente, la **possibilità di richiedere informazioni supplementari** per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.

Tale disposizione è conforme a quanto stabilito dal paragrafo 9 dell'art. 75 del Regolamento, in base al quale "gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per garantire che i dati comunicati siano affidabili".

Si fa notare che l'espressione "organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", utilizzata nel comma in esame, sembra riferirsi all'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito e disciplinato dal comma 4-bis di tale articolo (inserito dall'art. 22, comma 3, del D.L. 144/2022).

L'articolo 29 prevede, a carico dei produttori, l'obbligo di prestare una **garanzia finanziaria destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi di EPR**.

La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame "attua l'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c) della legge n. 91 del 2025".

Il **comma 1** precisa che l'obbligo in questione scatta **all'atto dell'immissione della batteria sul mercato**. Tale precisazione non si rinvie nel testo del Regolamento europeo.

Il **comma 2** dispone – in linea con quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 7, del Regolamento – che **la garanzia è prestata dal singolo produttore** nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, **oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce**.

Lo stesso comma precisa che la garanzia è prestata ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (che disciplina i modi di costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico), **secondo le modalità definite con decreto del MASE**, adottato di concerto con il MIMIT **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale precisazione appare conforme a quanto previsto dal succitato paragrafo 7 che dispone, tra l'altro, che "gli Stati membri possono specificare requisiti supplementari in relazione a tale garanzia".

Il **comma 3** – in linea con quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 7, del Regolamento – dispone che la garanzia in questione è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore o dei sistemi collettivi di gestione in caso di inosservanza degli obblighi di EPR, **anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza**.

Articoli 30-33 (Conferimento dei rifiuti di batterie da veicoli fuori uso e RAEE, punti di raccolta, verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta)

L'**articolo 30**, che si compone di un solo comma, dispone che gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla [direttiva 2000/53/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, e dalla [direttiva 2012/19/UE](#), sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i **rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto (al cui commento si rinvia), oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'art. 57, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2023/1542, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.

L'articolo in esame, salvi gli interventi di coordinamento normativo, reca un contenuto sostanzialmente coincidente con quello dell'art. 65 del regolamento (UE) 2023/1542, in quanto quest'ultimo, come sottolineato nella tabella di concordanza allegata allo schema in esame, non necessita di adeguamento.

L'**articolo 31** detta una disciplina organica dei **punti di raccolta**, in attuazione dei principi di cui all'art. 29, comma 2, lett. d) ed e), della legge n. 91/2025 e nell'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 59, paragrafo 6, 60 paragrafo 7, e 61, paragrafo 1, del Regolamento.

In particolare, il **comma 1** stabilisce una **serie di semplificazioni** per i punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, disponendo che:

- **essi non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione** di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), **né all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'articolo 188-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006;

L'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212 (comma 1). Il comma 3 prevede che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva

dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

L'art. 208 prevede che la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, siano subordinati ad un'autorizzazione unica di competenza regionale, rilasciata all'esito di un procedimento che comprende l'approvazione del progetto e le prescrizioni gestionali, con indicazione, tra l'altro, delle tipologie e quantitativi di rifiuti trattabili, delle condizioni tecniche ed emissive, delle garanzie finanziarie e delle misure precauzionali e di sicurezza.

L'art. 213 prevede che le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), rilasciate ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste, le autorizzazioni di cui al Capo IV, e la comunicazione di cui all'art. 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal Capo V.

L'art. 216 disciplina una procedura semplificata per talune operazioni di recupero rifiuti, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche indicate dall'art. 214.

Le disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda disciplinano l'Autorizzazione integrata ambientale

- le operazioni di **deposito preliminare alla raccolta** presso i punti di raccolta di cui al punto precedente **non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, di cui all'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 e **non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico, né all'obbligo di comunicazione** di cui, rispettivamente, all'articolo 190 e all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti alle attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

L'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 prevede l'obbligo, per i medesimi soggetti elencati al comma 3 dell'art. 189 (v. supra), di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'art. 193.

L'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 prevede l'istituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali, articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali/provinciali presso le Camere di commercio, e stabilisce che l'iscrizione all'Albo costituisca requisito abilitante per le attività di raccolta e trasporto rifiuti, commercio e intermediazione senza detenzione, gestione di impianti mobili e operazioni di bonifica di siti e beni contenenti amianto, secondo categorie, classi, requisiti e garanzie determinati dalla normativa.

Il **comma 2** disciplina il trasporto dai punti di raccolta ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D. Lgs. 152/2006, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, stabilendo che esso è **accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto («DDT»)**, attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie e il luogo di destinazione.

Si ricorda che l'art. 183, comma 1, lettera mm), del D. Lgs. 152/2006 reca la definizione di «centro di raccolta», definito quale area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Per la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, si veda il D.M. 8 aprile 2008.

Viene inoltre previsto che il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 né all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 3** prevede che il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2 e registrare il numero dei DDT con cui i rifiuti di batterie vengono avviati da detti punti di raccolta, nonché la categoria e i quantitativi.

Il **comma 4** riconosce la possibilità per gli utilizzatori finali privati, non commerciali, di conferire nei punti di raccolta di cui al comma 2 i rifiuti di batterie da essi prodotti.

Il **comma 5** stabilisce che nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del capo IV, del titolo 1, della parte IV, ovvero del titolo III-bis, della parte II del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.

Il **comma 6** dispone che i punti di raccolta possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici **solo se hanno concluso un contratto** con i produttori o con i sistemi collettivi. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.

Nella tabella di concordanza allegata allo schema in esame si legge che gli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/1542 non necessitano di essere attuati ma che, tuttavia, "la disciplina dei punti di raccolta va inserita in maniera organica nell'ordinamento nazionale e va tenuto conto delle nuove categorie di prodotti che generano rifiuti, di cui al nuovo Regolamento. Tale necessità è evidenziata anche dalla legge-delega e, in particolare, nell'articolo 29, c. 2, lettere d) ed e)".

L'**articolo 32** affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie, la **verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che la verifica riguardi il conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'art. 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del medesimo Regolamento, per quanto riguarda i **rifiuti di batterie portatili**, e degli obiettivi di cui all'art. 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i **rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri**.

Il **comma 2** attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, il compito di effettuare la rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del regolamento (UE) 2023/1542.

Il **comma 3** dispone che il medesimo Ministero, con il supporto dell'ISPRA, in conformità a quanto previsto dall'art. 69, par. 5, del regolamento, predisponde le **linee guida per la quantificazione**, attraverso analisi merceologiche, **della composizione dei flussi di rifiuti** urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di **determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri** in essi contenuti.

L'**articolo 33** dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, **pubblica in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati** previsti dall'art. 76 del Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.

L'art. 76 del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce, al par. 1, che gli Stati membri pubblicano in forma aggregata, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 5, i dati seguenti sulle batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica: a) il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, comprese quelle incorporate in apparecchi, veicoli o prodotti industriali, ma escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; b) il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 59, 60 e 61, e i tassi di raccolta calcolati in base alla metodologia di cui all'allegato XI; c) il quantitativo di rifiuti di batterie industriali e il quantitativo di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; d) i valori per le efficienze di riciclaggio conseguite di cui all'allegato XII, parte B, e i valori per il recupero di materiali ottenuto di cui all'allegato XII, parte C, riguardo alle batterie raccolte in tale Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubblici tali dati per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili. Il par. 2 del citato art. 76 prevede che 2 la comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali di cui al par. 1, primo comma, lettera d), interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Ai sensi del par. 4, la Commissione raccoglie ed esamina le informazioni rese disponibili in conformità del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati. Tale valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. Il par. 5 assegna alla Commissione il compito di adottare, entro il 18 agosto 2025, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie ai fini dei paragrafi 1 e 4 del medesimo articolo 76.

A tale riguardo, si veda il [regolamento delegato \(UE\) 2025/606](#) adottato dalla Commissione a marzo 2025 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 luglio 2025.

Articolo 34 (Sanzioni)

L'**articolo 34**, unica norma del Capo VI ("Sanzioni"), disciplina le sanzioni amministrative irrogabili agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, raccolta, riciclaggio e seconda vita delle batterie, nonché sulle relative informazioni previste

In particolare, il **comma 1** sanziona, salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 157 del 2022, talune condotte illecite relative all'immissione sul mercato ed

all'immissione in servizio di batterie, da parte degli operatori economici. La sanzione prevista è la **pena pecuniaria da euro 10.000 ad euro 150.000**.

Si ricorda che l'art. 11 del D.lgs. n. 157 del 2022 disciplina le sanzioni irrogabili agli operatori economici qualora essi abbiano violato gli obblighi concernenti la circolazione e la conformità dei prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2019/1020/UE, "sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti" (cfr. Allegato I). Tra le violazioni sanzionate figurano quelle riguardanti gli obblighi di: dichiarazione di conformità dei prodotti, presentazione della documentazione tecnica, fornire le informazioni richieste dall'autorità di vigilanza, segnalazione di eventuali rischi dei prodotti, indicare le informazioni che identificano il prodotto, di adozione dei provvedimenti in grado di ridurre o eliminare i rischi. Inoltre, si sanziona il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorità di vigilanza e il mancato adeguamento alle misure correttive dettate da quest'ultima.

Nello specifico, la norma in esame sanziona l'operatore economico che:

- immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata ex art. 13, par. 4 Reg. 2023/1542/UE ovvero con simbolo non conforme;
- immette sul mercato o mette in servizio le batterie con determinate percentuali di cadmio e piombo in assenza del prescritto simbolo ovvero con simbolo non conforme (cfr. art. 13, par. 5 Reg. 2023/1542/UE);
- a decorrere dal 18 agosto 2026 ovvero 18 mesi dopo l'adozione dell'atto di esecuzione ai sensi dell'art. 13, par. 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle regole in materia di etichettatura di cui all'art. 13, par. 1, 2, 3 e 7;
- a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle regole in materia di QR code di cui all'art. 13, par. 6 e 7, del Regolamento.

Il **comma 2** punisce con la medesima sanzione del precedente comma 1 e sempre che il fatto non costituisca reato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 157 del 2022, l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorità competente:

- le non conformità formali (tra cui marcatura CE, numero di identificazione, dichiarazione di conformità UE) ex art. 83, par. 1 del Reg. 2023/1542/UE;
- le non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza ex art. 84 del Reg. 2023/1542/UE.

Il **comma 3** sanziona, salvo che il fatto costituisca reato, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000**:

- i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie ex art. 22 dello schema di decreto in esame (v. *supra*);
- i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ex art. 20 dello schema di decreto in esame (v. *supra*). La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui i predetti titolari violino l'obbligo di comunicazione annuale previsto sempre dell'art. 20;
- i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo, alle Camere di commercio le informazioni relative alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello schema di decreto in esame (v. *supra*). L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
- i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni relative alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 3, dello schema di decreto in esame (v. *supra*). L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
- i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni circa le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello schema di decreto in esame (v. *supra*). L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione delle suddette sanzioni ridotte alla metà;
- i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi inerenti ai piani e programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 26, comma 7, dello schema di decreto in esame (v. *supra*);
- il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente ex art. 3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, par. 1, del Reg. 2023/1542/UE (trattasi delle informazioni da fornire nei casi di preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici);

Il **comma 4**, salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni ex art. 11 del D.lgs. n. 157 del 2022, stabilisce l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000** nei confronti dell'operatore economico che:

- immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze ex art. 6 Reg. 2023/1542/UE;

- immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio in violazione a quanto stabilito dall'art. 7 del suddetto Regolamento. Tali disposizioni si applicano con le decorrenze stabilite da quest'ultimo articolo;
- immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato come sancito dall'art. 8 del Regolamento. Tali disposizioni si applicano con le decorrenze stabilite da quest'ultimo articolo;
- immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità stabiliti dall'art. 9 del Regolamento. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato, se posteriore a tale ultima data (cfr. art. 9, par. 2);
- immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Le disposizioni si applicano con le decorrenze individuate dallo stesso art. 10;

Il **comma 5** prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000** per:

- il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie ai sensi degli artt. 59 ("Raccolta dei rifiuti di batterie portatili"), 60 ("Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri") e 61 ("Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici") del Reg. 2023/1542/UE;
- il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio (cfr. art. 20, comma 4 del presente schema di decreto);

Il **comma 6** prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200**, salvo che il fatto costituisca reato, per il distributore che, per ciascun rifiuto:

- non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare nei casi di rifiuti di batterie previsti dall'art. 62, par. 1 del Regolamento. Sono fatte salve le esclusioni previste dal successivo art. 62, par. 2 (ossia rifiuti di prodotti contenenti batterie e rifiuti che superano le quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali). La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta di cui all'art. 62, par. 4 del Regolamento;
- non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato nelle ipotesi di cui all'art. 62, par. 3 del Regolamento;
- in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta individuato dall'art. 62, par. 5 del Regolamento, oppure non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro.

Il **comma 7** punisce con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500** i fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del Regolamento (UE) 2022/2065, i quali consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'art. 62, par. 6 del Reg. 2023/1542/UE. In particolare, ai sensi di quest'ultima norma i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, devono mettere a disposizione i dettagli relativi al registro dei produttori, nonché un'autocertificazione del produttore attestante l'impegno a offrire esclusivamente batterie che soddisfino i requisiti prescritti dalla legge.

Si ricorda che il Reg. (UE) 2022/2065 disciplina il mercato unico dei servizi digitali. In particolare, il Capo III regola gli obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, mentre, nello specifico, la Sezione 4 detta disposizioni con riferimento ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali.

Il **comma 8** prescrive che rimangono comunque ferme le sanzioni previste dagli artt. 259, 259-bis e 259-ter del cd. Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006), per le spedizioni di batterie usate, sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformità dalle prescrizioni individuate dall'Allegato XIV del Reg. 2023/1542/UE, che detta i requisiti minimi per la spedizione di batterie usate.

A tal riguardo, si ricorda che il suddetto art. 259 regola il delitto di spedizione illegale di rifiuti. L'art. 259-bis disciplina la circostanza aggravante dello svolgimento dell'attività di impresa con riferimento ai reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259). Mentre l'art. 259-ter disciplina i delitti colposi in materia di rifiuti.

Il **comma 9** stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 8 del presente articolo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano gli artt. 262 e 263 del

Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006). Nel dettaglio, l'art. 262 disciplina la competenza e la giurisdizione per gli illeciti in materia ambientale. L'art. 263 regola la gestione e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il **comma 10** dispone che l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 vengono compiuti dalle autorità individuate dall'art. 3, commi 2 e 4 del presente provvedimento. Le somme derivanti dal pagamento da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 11** prevede l'applicazione dell'art. 11 della L. n. 689 del 1981 nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie regolate dal presente articolo.

Si ricorda che il predetto art. 11 sancisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecunaria occorre valutare la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

Inoltre, il comma 11 prescrive che nella determinazione della sanzione occorre tener conto anche dei seguenti elementi specifici:

- a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate;
- b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione;
- c) entità del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.

Articolo 35 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

L'articolo 35 reca le **disposizioni transitorie e di coordinamento**.

I **commi 1 e 2** prevedono che i **sistemi collettivi e il Centro di coordinamento batterie** continuino a operare secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 188 del 2008, fino all'approvazione dei nuovi statuti da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 3** prevede che i **sistemi individuali** già esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere il riconoscimento del Ministero dell'ambiente entro 60 giorni; tuttavia, possono continuare a operare fino alla decisione di riconoscimento o al diniego ministeriale.

Il **comma 4** stabilisce che il **Registro dei produttori** deve essere interconnesso telematicamente con il Registro nazionale fino alla sua abolizione.

I **commi 5 e 6** prevedono l'**adeguamento dei punti di raccolta e dei soggetti già sottoposti a responsabilità estesa del produttore** alla normativa introdotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decoro tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi previsti.

Il **comma 7** introduce una disposizione transitoria relativa all'etichettatura, disponendo che le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e quelle per autoveicoli devono **indicare, in modo visibile, leggibile e indelebile**, la loro **capacità**, fino alla data di applicazione dell'articolo 13, par. 2 del Regolamento europeo. Quest'ultimo prevede che tali batterie siano provviste di un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità, a decorrere dal 18 agosto 2026 o, se si tratta di un termine posteriore, 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione relativo ai requisiti in materia di etichettatura. La **misurazione della capacità** sarà definita da un **decreto** del MIMIT, di concerto con il MASE e in conformità alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.

Infine, al **comma 8**, viene modificato l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di eliminare dalla predetta disposizione il riferimento al decreto legislativo n. 188 del 2008.

Articolo 36 (Attività di competenza del MASE)

L'**articolo 36**, composto da un unico comma, interviene sull'allegato V del [d.lgs. n. 157/2022](#) – che adeguava la normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti in attuazione della delega legislativa di cui all'[articolo 30](#) della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – modificandone il **punto 19**.

L'articolo 30 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

Per un approfondimento in merito ai contenuti della delega e del regolamento europeo si rimanda alla scheda di lettura del [dossier](#) curato dal Servizio Studi di Camera e Senato.

In particolare, L'**allegato V** del d.lgs. n. 157/2022 contiene l'elenco delle attività per le quali spettano al MASE i poteri di vigilanza e controllo, e la normativa (nazionale ed europea) di riferimento.

L'articolo in esame **sostituisce** la voce di cui al punto 19 "**Pile e accumulatori**", con la nuova voce "**Batterie e rifiuti di batterie**", con riferimento esplicito al [regolamento \(UE\) 2023/1542](#), sostituendo di conseguenza anche il riferimento normativo alla [direttiva 2006/66/CE](#) da esso abrogata.

Articolo 37 (Abrogazioni)

L'**articolo 37**, in coerenza con l'articolo 95 del Regolamento e con i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 29 della legge delega n. 91 del 2025, dispone l'**abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008**, salve alcune eccezioni transitorie specificate alle lettere da a) a d), e conferma implicitamente le abrogazioni già disposte dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2008, mantenendone in vigore l'articolo 29.

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, per assicurare una corretta applicazione della legislazione, si è reso necessario prevedere che continuino ad applicarsi in via transitoria alcune disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 2008 relative alla rimovibilità e ad alcuni obblighi di trasmissione dati. Con riguardo all'abrogazione del citato decreto legislativo n. 188 del 2008, la relazione illustrativa evidenzia che, anche al fine di garantire l'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera i) della legge n. 91 del 2025, lo schema di decreto individua l'autorità di vigilanza del mercato (articolo 3, comma 2), disciplina l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie (articolo 5) e stabilisce i principali obblighi in capo agli operatori economici ai fini dell'immissione sul mercato delle batterie (Capo III).

Articolo 38 (Invarianza finanziaria)

L'**articolo 38** prevede che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse già disponibili.

Articolo 39 (Entrata in vigore)

L'**articolo 39** stabilisce che il presente decreto **entra in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1 (Modalità di registrazione al Registro dei produttori)

L'**allegato I** stabilisce le **modalità di registrazione al Registro dei produttori**, secondo l'articolo 20 del decreto in esame, prevedendo che deve essere effettuata dai produttori presso la Camera di commercio territorialmente competente. Se il produttore non ha sede in Italia, deve nominare un rappresentante autorizzato che si occupi di tutti gli adempimenti previsti e l'iscrizione avviene presso la Camera di commercio della sede del rappresentante. La domanda è trasmessa esclusivamente in via telematica, con firma digitale del legale rappresentante, di un suo delegato o del rappresentante autorizzato.

Senato: Dossier n. 592

Camera: Atti del Governo n. 344

17 novembre 2025

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✗ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✗ CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0110